

ATTO N. 881/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relatore Presidente Giorgio Bonaduce

SUL


***D*ISEGNO DI LEGGE**

"

*"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30.6.1999, n. 20 -
Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitari
di cui alla legge 15.10.1990, n.295"*

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente l'8.11.2001


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 14.11.2001



COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'8 novembre 2001 ha esaminato l'atto n. 881 esprimendo parere favorevole.

Si trasmette l'atto medesimo ai fini della trattazione nella prossima seduta del Consiglio regionale, comunicando che la relazione sarà svolta dal Presidente Giorgio Bonaduce.



Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

Relatore Presidente Giorgio Bonaduce

Il presente disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale è diretto a modificare la legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 "Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n.295", ovvero le Commissioni preposte all'accertamento sanitario delle minorazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.


La legge regionale sopra citata prevede che le Commissioni sanitarie operanti nella Regione siano due e coincidenti con le Aziende sanitarie locali nel cui territorio è ricompreso il comune capoluogo di provincia.

L'attività di tali Commissioni si presenta piuttosto complessa, poiché effettua la diagnosi funzionale della persona disabile, il cui accertamento è eseguito secondo specifiche indicazioni che comportano una definizione collegiale della capacità della persona disabile e la indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, anche in riferimento all'attività lavorativa.

L'attività successiva all'accertamento da parte delle Commissioni consiste in ulteriori visite sanitarie di controllo per la verifica della permanenza delle condizioni invalidanti in funzione del raggiungimento degli obiettivi diretti al collocamento lavorativo mirato dei soggetti disabili.

In futuro la frequenza delle operazioni sopra descritte si prevedono in espansione sia per l'aumento progressivo delle richieste di accertamento ai sensi della L. 104/92, sia per la necessità di verificare i soggetti già inclusi negli elenchi provinciali per le categorie protette, e i nuovi iscritti.

Si intravede pertanto il rischio che il numero delle pratiche da evadere sia molto alto e concentrato nel tempo e quindi un carico di lavoro non sostenibile da parte di una




sola Commissione Medica per ogni provincia, con la conseguente formazione di liste di attesa troppo lunghe per l'accertamento di handicap e disabilità.

Da queste considerazioni e dal confronto svolto in Commissione alla presenza dell'Assessore competente è sembrato opportuno avallare la richiesta di modificare la legge regionale 20/99 nella parte in cui è prevista una sola Commissione Medica provinciale, prevedendone invece l'istituzione una per ogni USL, con la facoltà da parte del Direttore Generale di ogni Azienda di individuarne più di una a seconda delle necessità.

A favore di tale decisione si registra anche il fatto che il presente provvedimento non comporta spese per la Regione, poiché al funzionamento di tali Commissioni provvederanno le Aziende sanitarie con le proprie risorse ordinarie.

Ciò premesso la Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge in oggetto, sul quale chiedo al Consiglio Regionale l'approvazione con una unica votazione.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare Permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30.6.1999, n. 20 - Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n.295” depositato alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 2520 del 9.10.2001 e trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente in data 9.10.2001 (ATTO N. 881);

VISTA la legge 15 ottobre 1990, n. 295 “Modifiche ed integrazioni all’art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;


VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTA la legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 “Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n. 295”;

VISTO il parere della III Commissione Consiliare Permanente espresso nella seduta dell’8 novembre 2001, e udita la relazione della medesima illustrata dal relatore Presidente Giorgio Bonaduce (ATTO N. 881/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;



con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha registrato
.... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30.6.1999, n. 20 - Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n.295" composta di n. 2 articoli nel testo che segue



Articolo 1

All'art. 2 della Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è soppressa;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“3. I Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al numero delle richieste ed effettive necessità, istituiscono una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

Articolo 2


All'art. 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 2, è così sostituita:

c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali.

b) il comma 7, è così sostituito:

“7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio è ricompreso il Comune



capoluogo di provincia, di concerto con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali il cui territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento.”

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“8. Alle nomine di cui al comma 3 dell'art. 2 provvedono i Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al numero delle richieste ed effettive necessità.”